

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1176

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CUTRUFO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 NOVEMBRE 2006

Modifiche al decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, in materia di accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali

ONOREVOLI SENATORI. - L'accesso alla professione di autotrasportatore di merci per conto di terzi, è oggi regolato dal decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e dal suo regolamento di esecuzione, il decreto ministeriale 28 aprile 2005, n. 161.

Tali norme, che attuano direttive europee risalenti al 1996, prevedono che per poter esercitare tale attività occorre iscriversi all'Albo degli autotrasportatori, dimostrando tre requisiti: onorabilità, capacità finanziaria e idoneità professionale. Con particolare riferimento a quest'ultimo requisito, si prevede che si debba sostenere, con esito positivo, un esame composto da sessanta quiz di teoria inerenti a materie quali: elementi di diritto civile, diritto commerciale, diritto sociale, diritto tributario, gestione commerciale e finanziaria dell'impresa, normative per l'accesso al mercato, norme tecniche e di gestione, sicurezza stradale, oltre ad una prova scritta inerente un caso pratico.

Il comma 1-ter dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 395 del 2000 prevedeva che, fino all'entrata in vigore del Regolamento (il 17 agosto 2005), continuassero ad applicarsi le norme previste dal decreto ministeriale 16 maggio 1991, n. 198, che all'articolo 8, esonerava dall'esame per la capacità professionale coloro che avessero dimostrato di «*avere un'esperienza di almeno cinque anni in forma continuata a livello direttivo in imprese di trasporto regolarmente iscritte all'Albo ed in possesso di autorizzazioni a livello nazionale ovvero internazionale*».

Per poter godere di tale esonero, doveva essere presentata ai comitati provinciali dell'Albo, una domanda volta al rilascio dell'attestato di idoneità professionale «in esenzione d'esame» entro l'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 161 del 2005, cioè entro il 17 agosto 2005. Tuttavia, migliaia di piccoli autotrasportatori, che svolgono da decenni il proprio lavoro, nonostante avessero i titoli per usufruire dell'esonero dall'obbligo sopra indicato, non sono riusciti a presentare la domanda di attestato in esenzione in tempo utile. Per tal motivo, questi imprenditori si trovano ora costretti a sostenere l'esame di ammissione previsto per i giovani che intraprendono l'attività, esame che, come dal testo di legge indicato, metterebbe effettivamente in difficoltà qualsiasi studente di legge o di economia!

Titolari di azienda con decine di anni di attività, hanno anche tentato di frequentare i corsi specifici di preparazione, ma spesso si sono dovuti arrendere di fronte a difficoltà oggettivamente sproporzionate all'attività che essi devono svolgere (caricare e scaricare merci, trasportarle ecc..).

Ecco perché oggi questo disegno di legge, al fine di sanare la loro posizione prevedendo una finestra temporale, sottolineando come la data della scadenza di questa proroga non è di per se importante o non sconvolga l'intento della legge modificata, ma consenta solo ai piccoli trasportatori con anni di esperienza di poter regolamentare la propria posizione in maniera più semplice e consona alla propria attività lavorativa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica all'articolo 22)

1. All'articolo 22 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 è aggiunto il seguente comma:

«1-*quater*. Per i soggetti di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 16 maggio 1991, n. 198, il termine di cui al comma 1-*ter* è differito di un anno a decorrere dalla pubblicazione della presente legge».

